



COMUNE DI LAVAGNA
CONVENZIONE PER IL TRASPORTO

E

IL RICOVERO TEMPORANEO DI ANIMALI RANDAGI

L'anno , il giorno del mese di

TRA

Il Comune di Lavagna che interviene nel presente atto a mezzo della persona del Sig.

in qualità di

E


La P.A. Croce Bianca Rapallese con sede in piazza Cile 5 Rapallo (C.F. 83004290108 – P.I. 00209940998), rappresentata da Fabio Mustorgi nella sua qualità di Presidente pro- tempore

VISTA

- o La legge 14 Agosto 1991, n. 281 “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*”;
- o La Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23 “*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*”;

PREMESSO CHE

- o Ai sensi dell'art. 4, comma 1 punto b) della Legge Regionale 22 marzo 200, n. 23 “i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane debbono attivare, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni”;





- La Struttura Complessa Sanità Animale della ASL 4 “Chiavarese” si rende disponibile a coordinare le richieste di intervento sul territorio in collaborazione con il 118;
- La P.A. Croce Bianca Rapallese offre la propria disponibilità, disponendo di automezzo idoneo ed autorizzato ad effettuare il servizio di recupero e trasporto degli animali d’affezione vaganti sul territorio della ASL 4 “Chiavarese”;
- La P.A. Croce Bianca Rapallese dispone di risorse umane e strumentali idonee all’espletamento del servizio in oggetto e di un automezzo dedicato al trasporto di animali da affezione;
- La P.A. Croce Bianca Rapallese rende disponibile, per i Comuni che ne fossero sprovvisti, una struttura di ricovero a carattere temporaneo, idonea ad ospitare n. 5-6 animali per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di identificazione tramite microchip e di profilassi, prima dell’invio ad un canile convenzionato, e alla degenza di eventuali animali rinvenuti feriti o malati sul territorio;
- L’ASL 4 “Chiavarese” ha individuato i Veterinari Libero Professionisti disponibili sul territorio comunale per il servizio di reperibilità veterinaria per animali randagi feriti o malati;
- I Comuni nei quali non esiste una struttura di ricovero pubblica per animali, che corrisponda ai requisiti della DG.R. n. 906 del 03/08/2001, “Individuazione dei requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private”, assicurano apposita convenzione con canili situati anche al di fuori del territorio comunale per il ricovero di cani randagi o abbandonati sul territorio comunale;
- L’ASL 4 “Chiavarese” assicura la cattura ed il trasporto dei cani vaganti non feriti, malati o traumatizzati dal luogo di ritrovamento al ricovero messo a disposizione dal Comune per le operazioni di profilassi previste dalla legge.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1

Gli animali da affezione vaganti, randagi, abbandonati, "sfrattati" e/o rinvenuti feriti o malati sul territorio comunale, previa segnalazione da parte della Struttura Complessa Sanità Animale della ASL 4 "Chiavarese" e/o del 118 saranno catturati, trasportati e consegnati dalla P.A. Croce Bianca Rapallese :

- Al polo veterinario convenzionato reperibile;
- Nel ricovero convenzionato per la profilassi;
- All'ASL competente per territorio;
- Al canile convenzionato con il Comune.

Art. 2

Il servizio svolto sul territorio comunale, è assicurato tutti i giorni, 24 ore su 24.

Art. 3

Dal ricevimento della richiesta di intervento, salvo diverse specifiche, la prestazione dovrà essere effettuata, di norma, entro due ore e comunque nel più breve tempo possibile.

Art. 4

Il servizio, diversificato in tipologie di assistenza, si svolge sulla base di indicazioni della ASL competente per territorio.

Ciascuna tipologia si suddivide in interventi.

Ciascun intervento si ritiene avviato all'atto della cattura e si ritiene concluso con la sistemazione definitiva dell'animale.

Art. 5

La P.A. Croce Bianca Rapallese garantisce il trasporto e la consegna dell'animale catturato, sulla base delle indicazioni della ASL competente per territorio, ai soggetti indicati nell'art. 1 per le diverse tipologie di intervento e comunque per :



- L'assistenza veterinaria da parte dei Veterinari Liberi Professionisti reperibili, indicati sulla Struttura Complessa Sanità Animale della ASL 4 "Chiavarese", se l'animale risulta ferito o malato;
- La profilassi da parte della ASL 4 "Chiavarese", se il cane risulta vagante e al momento della cattura non mostra sintomi o lesioni particolari;
- La profilassi dell'ASL 4 "Chiavarese", necessaria e successiva all'assistenza veterinaria dei Liberi Professionisti;
- La custodia temporanea presso il ricovero convenzionato;
- La custodia presso il canile convenzionato con il Comune.

La P.A. Croce Bianca Rapallese garantisce, altresì, la degenza necessaria agli animali in una struttura di ricovero a carattere temporaneo, per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di identificazione tramite microchip e ad eventuale restituzione al legittimo proprietario, di profilassi prima dell'invio ad un canile convenzionato e alla degenza di eventuali animali rinvenuti feriti o malati sul territorio.

Art. 6

La P.A. Croce Bianca Rapallese dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune per ogni singola situazione circa gli interventi effettuati sull'animale.

Art. 7

La P.A. Croce Bianca Rapallese dovrà inviare al Comune e alla ASL competente per territorio una relazione trimestrale nella quale dovranno essere specificati il numero e la tipologia degli interventi effettuati.

Art. 8

Il Comune, per il servizio oggetto della presente convenzione, corrisponderà alla P.A. Croce Bianca Rapallese un importo forfettario annuo di euro 3.567,85 e si intende onnicomprensivo, tutto incluso e nulla escluso. Tale importo sarà erogato, previa presentazione di fattura trimestrale in 4 rate pari a euro 891,96 cadauna.



Art. 9

Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, si impegna a monitorare il servizio erogato dalla P.A. Croce Bianca Rapallese, impegnandosi a segnalare al Comune eventuali difformità nell'erogazione dello stesso.

Art. 10

La P.A. Croce Bianca Rapallese effettua il servizio, oggetto della presente convenzione in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, tenendo indenne il Comune di Lavagna da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai fruitori del servizio, ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonchè da danni di qualsiasi natura che possano Derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale o dai fruitori del servizio. Il Comune di Lavagna è, pertanto, esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata e pertanto espressamente manleva, con l'accettazione dell'affidamento del servizio, il Comune di Lavagna da ogni e qualsiasi responsabilità.

La P.A. Croce Bianca Rapallese è tenuta ad assicurare a proprio carico il proprio personale impiegato in detta attività.

Art. 11

La presente convenzione decorre dal 01/01/2014 e scade il 31/12/2014 e potrà essere prorogata, con scadenza annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre.


E' fatta salva la facoltà di disdetta delle parti, da darsi almeno 60 (sessanta) giorni prima con lettera R.A.R. .


Art. 12

L'importo previsto all'art. 7 è aggiornato annualmente sulla base dell'inflazione programmata.

Art. 13

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le norme e le disposizioni in materia.





Art. 14

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Comune di

Per la P.A. Croce Bianca Rapallese

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

